

## Regolamento per la elezione della R.S.U.

### 1. - Modalita' per indire le elezioni

- 1 Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle R.S.U. , le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. applicato in Azienda, congiuntamente o disgiuntamente, o le RSU uscenti, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo a disposizione delle RSU e da inviare alla Direzione dell'Unita' produttiva interessata.

### 2. - Quorum per la validita' delle elezioni

- 1 Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo, sono impegnate a favorire la piu' ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
- 2 Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu' della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto.
- 3 Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto la C.E. e le OOSS prenderanno ogni determinazione in ordine alla validita' della consultazione in relazione alla situazione verificatasi nella unita' produttiva.

### 3. - Elettorato

- 1 Hanno diritto di elettorato attivo tutti i lavoratori a tempo indeterminato non in prova dell'unita' produttiva alla data delle elezioni nonche' i lavoratori a tempo determinato che alla data delle elezioni abbiano come ulteriore requisito 6 mesi di contratto di lavoro.
- 2 Sono elegibili i lavoratori non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza all'Unita' produttiva alla data delle elezioni. Sono inoltre fatte salve le eccezioni previste al successivo 4° comma dell'art. 4.

Boschi  
4/9/02  
Sf. 00

#### **4. - Presentazione delle liste**

- 1 All'elezione delle RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
  - a) Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'Azienda e dell'accordo intreconfederale per la costituzione delle RSU;
  - b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio atto costitutivo autenticato dal notaio a valenza nazionale avente la caratteristica di rappresentativita' e tutela dei lavoratori e lavoratrici dell'unita' produttiva e che certifichino la loro idoneita' a partecipare alle elezioni fornendo alla C.E:
    - 1 espressa dichiarazione scritta, indirizzata alla RAI e alle OOSS firmatarie dell'accordo del 20 Febbraio 1998, di accettazione della presente regolamentazione e corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi diritto al voto.
    - 2 copia dell' atto costitutivo autenticata dal notaio
    - 3 copia autenticata dello statuto
    - 4 certificato notarile che autentichi la firma e i poteri della persona che firma per la presentazione della lista
- 2 Ogni Associazione sindacale non puo' presentare piu' di una lista in ciascun collegio elettorale.
- 3 Il termine per la presentazione delle liste e' di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di indizione delle elezioni, l'ora di scadenza e' fissata alle ore 24.00 del quindicesimo giorno.
- 4 Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista, i membri della Commissione elettorale nonche' gli scrutatori
- 5 Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista, sottoscrivendola per accettazione. Ove un candidato risulti compreso in piu' di una lista, la commissione elettorale di cui al successivo punto 5, dopo la scadenza

dei termine per la presentazione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. E' fatta salva la facoltà delle Associazioni sindacali di integrare la lista con altro candidato.

- 6 Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

#### **5. - Commissione elettorale**

- 1 Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole Unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
- 2 La Commissione elettorale è composta da lavoratori dell'Azienda, non candidati, designati in modo paritetico, nella misura di uno per ognuna delle associazioni sindacali presentatrici delle liste. I nominativi dei lavoratori designati dovranno essere comunicati alla competente Direzione aziendale.
- 3 La Commissione elettorale s'intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste.

#### **6. - Compiti della Commissione**

- 1 La Commissione elettorale, alla quale vengono consegnate le liste entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle liste stesse, ha il compito di:
  - a) ricevere le liste e verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento;
  - b) costituire i seggi elettorali, presiedere alle operazioni di voto .
  - c) dare comunicazione alle associazioni sindacali che hanno presentato le liste del numero e dell'ubicazione dei seggi, almeno 5 giorni prima della data di inizio delle votazioni;
  - d) nominare i Presidenti di seggio fra gli elettori non candidati, non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone contestualmente comunicazione alla competente Direzione aziendale;
  - e) pubblicare le liste elettorali;

- f) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
  - g) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
  - h) redigere il verbale conclusivo delle operazioni elettorali, fornendone contestualmente copia alla competente Direzione aziendale;
  - i) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti, alle Direzioni competenti, alle Associazioni sindacali presentatrici di liste ed a tutti i lavoratori, mediante affissione all'albo di cui al punto 1, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.
- 2 La Commissione, in caso di votazione, assume le sue decisioni a maggioranza semplice.

#### **7. - Pubblicazione delle liste**

- 1 Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data di inizio delle elezioni.

#### **8. - Scrutatori**

- 1 E' in facolta' dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun soggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
- 2 la designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione scritta alla competente Direzione aziendale ed alla Commissione elettorale.

#### **9. - Segretezza del voto**

- 1 Nelle elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere espresso per lettera ne' per interposta persona.

#### **10. - Schede elettorali**

- 1 La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

*Uffice  
Pres. mi  
11/10*

- 2 In caso di contemporaneita' della presentazione l'ordine di precedenza sara' estratto a sorte.
- 3 Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del voto.
- 4 La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
- 5 Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.
- 6 Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

#### 11. - Preferenze

- 1 L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
- 2 Il voto preferenziale sara' espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
- 3 L'indicazione di piu' preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

#### 12. - Modalita' della votazione

- 1 Le elezioni si svolgeranno in due giornate lavorative consecutive.
- 2 Luogo, e orario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione dell'Unita' produttiva, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piu' luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, la contestualita' della votazione.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*

- 3 Luogo, giorni e orario della votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso l'Unita' produttiva da effettuarsi a cura della Commissione elettorale, almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni.

### **13. - Composizione del seggio elettorale**

- 1 Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui al punto 8 del presente regolamento e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.

### **14. - Attrezzatura del seggio elettorale**

- 1 A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
- 2 Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori, aventi diritto al voto presso di esso, che sara' fornito alla Commissione elettorale dalla competente Direzione aziendale.

### **15. - Riconoscimento degli elettori**

- 1 Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

### **16. - Compiti del Presidente**

- 1 Il Presidente fara' apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo quale attestazione dell'avvenuto esercizio di voto.

*[Handwritten signature]*  
P. Anni  
1/10

## 17. - Operazioni di scrutinio

- 1 Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi della stessa Unita' produttiva.
- 2 Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, viene redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovra' essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verra' consegnato unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, etc.) alla Commissione elettorale che, in caso di piu' seggi, procedera' alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
- 3 La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvedera' a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sara' conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione dell'Unita' produttiva competente in modo da garantire l'integrita' fino alla successiva scadenza elettorale.


## 18. - Attribuzione dei seggi

- 1 Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei seggi sara' ripartito, secondo il sistema proporzionale puro (n. voti validi: n. seggi = quorum), in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
- 2 Sulla base dei seggi assegnati a ciascuna lista, gli stessi saranno attribuiti ai candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze, a parita' di queste, con maggiore anzianita' di servizio e, in caso di ulteriore parita', con maggiore eta' anagrafica.

Il residuo terzo dei seggi sara' attribuito alle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. applicato in Azienda, in proporzione ai voti ricevuti nella elezione dei 2/3, la copertura dei seggi assegnati avviene in base ai voti ricevuti dal singolo candidato o per designazione

Per la sua attribuzione si procede in questo modo:

- a) somma dei voti ottenuti dall'insieme delle liste presentate dai firmatari del CCNL



- b) rideeterminazione del quorum (n. voti cosi' determinati : n. seggi disponibili)
- c) i voti di ciascuna organizzazione vengono divisi per il nuovo quorum e determinano un risultato espresso in un numero intero e in resto di voti
- d) il n. intero risultante dalla divisione sopra indicata rappresenta il n. dei seggi da attribuire a ciascuna lista.
- e) Nel caso in cui la ripartizione dei voti sia tale da non consentire la attribuzione di tutti i seggi, i seggi restanti verranno assegnati in base ai resti di ciascuna lista.

#### 19. - Ricorsi alla Commissione elettorale

- 1 La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all' assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
- 2 Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte delle associazioni sindacali presentatrici di liste, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne da' atto nel verbale di cui sopra.
- 3 Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale e' pervenuta.
- 4 Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovra' essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine stesso, sempre a cura della commissione elettorale, alla Direzione dell'Unita' produttiva competente. La Commissione elettorale curera', inoltre, la pubblicazione nell'albo di cui al punto 1 della composizione delle RSU eventualmente mutata a seguito dell'esame dei ricorsi.

#### 20. - Comitato dei garanti

*Uffice*  
*Provi*  
*19/10/2000*

- 1 Contro le decisioni della Commissione elettorale e' ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei Garanti.
- 2 Tale Comitato e' composto, a livello regionale, da un membro designato da ciascuna delle Associazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione datoriale a cui fa capo l'Azienda ed e' presieduto dal Direttore dell'UPLMO, o da un suo delegato, in cui insiste l'Unita' produttiva interessata dal ricorso.
- 3 Il Comitato si pronuncera' entro il limite perentorio di 10 giorni.


## **21. - Comunicazione dei nominativi dei componenti le R.S.U.**

1 La comunicazione, a seguito di elezione o designazione, dei componenti delle RSU sara' effettuata per iscritto alle Direzioni dell'Unita' produttiva competente a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti entro il 10° giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti effettuata dalla Commissione elettorale, ovvero entro il 10° giorno successivo alla data di definizione di eventuali ricorsi. Decorso i suddetti termini le RSU assumono la pienezza delle loro funzioni a condizione che vi sia la presenza di almeno il 50% piu' uno del numero totale dei loro componenti e che le precedenti RSU abbiano esaurito il loro mandato triennale.


## **22. - Adempimenti della Direzione aziendale**

1 La Direzione dell'Unita' produttiva competente mettera' a disposizione della Commissione elettorale le urne per il voto, l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, la cancelleria. Assumera' altresì i soli oneri logistici strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Infine portera' a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicato da affiggere all' albo aziendale, l'integrale composizione delle RSU.



Mosini



Accordo per la ripartizione solidaristica di 1/3 dei seggi  
per la parte spettante a SLC-FISTeI-UILSIC

- 1 nel caso la quota spettante a SLC-FISTeI-UILSIC, sia pari o superiore a tre seggi essa verrà ripartita pariteticamente tra le organizzazioni. Gli eventuali seggi eccedenti da tale ripartizione paritaria andranno attribuiti alle liste di organizzazione SLC-FISTeI-UILSIC applicando la proporzionale pura sui voti di lista.
- 2 nel caso la quota spettante a SLC-FISTeI-UILSIC sia inferiore a tre seggi essa verrà assegnata applicando in tassativa sequenza i seguenti principi:
  - a nessuna organizzazione potrà coprire la totalità dei seggi complessivamente disponibili
  - b garanzia di presenza di almeno un delegato per organizzazione purché la lista di appartenenza non abbia ottenuto alcun seggio nei 2/3 ed abbia conseguito una quota di voti pari al 6% dei voti validi
  - c applicazione della proporzionale pura sui voti di lista ottenuti

Il primo e il secondo principio andranno verificati, nell'ordine, sull'esito globale dell'attribuzione dei seggi, cioè tenendo conto anche delle attribuzioni a SLC-FISTeI-UILSIC derivanti dall'esito dell'elezione a suffragio universale dei 2/3. Quando risultassero entrambi i principi soddisfatti si applicherà il terzo principio.

*Alfresco*

*Picardi*

*M. Rossi*

---